

Formazione e accesso all'albo degli Ingegneri

Problematiche e prospettive

Incontro con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,
On.le Stefania Giannini

Roma, 2 dicembre 2015

INDICE

Premessa	Pag. 2
1. Riordino e armonizzazione della disciplina in materia di forma universitaria e modalità di accesso all'Albo degli Ingegneri	azione 5
2. Richiesta di intervento in ordine al contenuto della circolare MI 2100 del 6 giugno 2012 e all'ammissibilità dei laureati in Architettura von ordinamento a sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione alla professione nel relativo albo	ecchio
3. Introduzione di un tirocinio facoltativo per gli Ingegneri, della durat mesi, con conseguente possibilità di semplificazione delle procedu svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione professionale	
4. Richiesta di intervento al fine di promuovere la stipula delle conve fra Consigli Nazionali e Università in materia di formazione continua, all'art. 7, comma 4, D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137	
5. Richiesta di intervento rispetto alla <i>bad practice</i> delle Universi confronti dei docenti-commissari e modifica della procedura di designa dei "membri aggregati"	
6. Richiesta di intervento rispetto alla Convenzione ANVUR-QUACING riconoscimento delle certificazioni della qualità degli accreditamenti EUR	•

Premessa

Con l'entrata in vigore del decreto 3 novembre 1999, n. 509, recante "Norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei", i vecchi corsi universitari quinquennali o, in alcuni casi, quadriennali hanno lasciato il posto ad un percorso formativo composto da una prima tranche della durata di tre anni, utile al conseguimento della laurea di primo livello, seguita da un ulteriore biennio facoltativo, volto a conseguire la laurea specialistica di secondo livello. Nel 2004, poi, con l'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 270, di modifica del Regolamento 509/1999, l'ordinamento universitario è stato ulteriormente ridefinito e, tra le altre modifiche apportate, la laurea di secondo livello ha preso il nome di laurea magistrale.

Rispetto al vecchio ordinamento universitario, tuttavia, i cambiamenti apportati dai decreti 509/99 e 270/04 non si sono limitati al solo frazionamento del percorso formativo, ma hanno contribuito a rivoluzionare radicalmente la stessa organizzazione dei corsi di laurea, provvedendo all'introduzione dei "crediti formativi universitari" (CFU), a ciascuno dei quali corrispondono 25 ore di lavoro per ogni studente. Per il conseguimento della laurea di primo livello, in particolare, si rendono necessari 180 crediti, mentre per la laurea magistrale ne sono richiesti ulteriori 120.

Come ovvio, in seguito all'entrata in vigore di tali norme le università si sono viste costrette a riorganizzare completamente l'offerta formativa di riferimento, provvedendo a scegliere, fra le varie opzioni a disposizione, quali e quanti corsi attivare, di quale tipologia (primo livello triennale o magistrale biennale) e di quale classe di laurea. A titolo esemplificativo, si ricorda che nell'anno accademico in corso 2015-2016 sono stati attivati in Italia ben 839 corsi di laurea, attinenti agli studi ingegneristici, suddivisi tra corsi di primo e di secondo livello.

A rendere ulteriormente complesso lo scenario dettato dal quadro normativo di riferimento, la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ha, poi, disposto una riorganizzazione dei *dipartimenti universitari*, che hanno assunto anche funzione didattica, con conseguente scomparsa delle *facoltà*, eventualmente sostituite da una "struttura di raccordo" tra dipartimenti, nonostante alcuni atenei abbiano scelto di conservare, al loro interno, la preesistente distinzione in facoltà.

Come ovvio, i cambiamenti introdotti non hanno riguardato il solo sistema universitario, ma hanno prodotto un impatto considerevole anche sul mondo delle professioni regolamentate. All'interno di ciascun Ordine e/o Collegio territoriale, ad esempio, è stato necessario provvedere all'adeguamento dell'intera struttura degli albi o registri professionali, al fine di consentire l'iscrizione dei laureati di primo livello e di adeguarsi, più in generale, alle predette novità normative.

A tal scopo, il D.P.R. 328 del 2001 ha, dunque, introdotto la figura del professionista *iunior*, specificamente rivolta ai laureati di primo livello. Inoltre, si è provveduto a modificare e regolamentare l'accesso alle libere professioni, stabilendo la "corrispondenza" tra classi di laurea/laurea specialistica e le singole professioni,



nonché prevedendo, all'interno di ciascuna professione, la distribuzione delle classi di laurea tra i diversi settori dell'albo appositamente introdotti. In particolare, con riferimento alla professione di Ingegnere, sono attualmente previsti tre settori del relativo albo professionale: civile ed ambientale, industriale e dell'informazione. Occorre specificare anche che il testo del DPR 328/2001 non è stato aggiornato a seguito dell'introduzione della laurea magistrale, continuando per questo motivo a fare riferimento alle sole "lauree specialistiche".

Tali innovazioni normative sono sicuramente tra le concause del sensibile rallentamento della crescita del numero di iscritti all'albo professionale: se infatti tra il 2007 e il 2010 il numero di iscritti era aumentato di quasi 22mila unità, dal 2012 ad oggi l'incremento si è ridotto ad appena 5mila ingegneri in più e i 237.161 iscritti del 2015 costituiscono appena lo 0,7% in più rispetto al 2014. Inoltre per la prima volta dall'istituzione della sezione B, il numero di iscritti a tale sezione è nel 2015 in calo: 8.445 contro gli 8.783 del 2014.


Il tema della formazione degli ingegneri italiani è al centro dell'iniziativa del Consiglio nazionale degli Ingegneri. Il CNI è attore principale nella formazione accademica iniziale attraverso la sua partecipazione all'agenzia QUACING, per l'accreditamento dei corsi di laurea in ingegneria; opera con gli Ordini territoriali e con la sua Scuola Superiore di Formazione per la formazione continua degli oltre 237.000 iscritti all'Albo; verifica e certifica le competenze specialistiche acquisite successivamente all'iscrizione all'Albo attraverso l'Agenzia CertIng, in collaborazione con ACCREDIA e UNI dove è presente, in posizione apicale, negli organi direttivi.

E' per questo che, alla luce delle numerose criticità prodotte dalle evoluzioni normative sopra ricordate, ci permettiamo di evidenziare alcune delle questioni che necessitano più urgentemente di un intervento del MIUR, in relazione alle quali si avanzano alcune richieste e/o proposte di intervento.

Pertanto, con la speranza che tali richieste possano rappresentare solo l'avvio di un tavolo di confronto permanente fra l'autorità ministeriale e gli Ingegneri, avente ad oggetto i temi di principale interesse per tali categorie professionali, si confida sul fatto che le proposte di seguito illustrate potranno fruire della migliore attenzione.

Ing. Armando Zambrano Presidente del Consiglio Nazionale Ingegneri

Fig. 1 Iscritti agli albi degli ingegneri per sezione. Serie 2007-2015 - val. ass.



Fonte: indagine Centro studi Consiglio nazionale degli ingegneri, 2015



Riordino e armonizzazione della disciplina in materia di formazione universitaria e modalità di accesso all'Albo degli Ingegneri

Come illustrato nelle Premesse, lo scenario che emerge a più di 10 anni dall'inizio della riforma universitaria continua a caratterizzarsi per un'estrema frammentarietà e contraddittorietà, con evidenti ripercussioni anche sulla disciplina delle professioni regolamentate.

Analizzando, ad esempio, i corsi universitari appartenenti alle diverse classi di laurea che consentono l'accesso all'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Ingegnere, il Centro studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha da tempo evidenziato la presenza di alcuni aspetti del tutto incongruenti, che scaturiscono dall'applicazione congiunta delle diverse norme a disciplina della materia in oggetto. Sintetizzando, le principali problematiche tutt'ora riscontrabili riguardano:

- la possibilità di accedere all'albo degli Ingegneri anche per laureati provenienti da dipartimenti (ex facoltà) incentrati su metodi e discipline piuttosto distanti dall'Ingegneria, quali Matematica, Fisica e Scienze naturali; a tale riguardo, si rammenta come il D.P.R. 328/2001 avesse già, di fatto, sancito la possibilità che ad accedere all'esame di Stato per l'abilitazione professionale fossero anche laureati provenienti da altre facoltà, quali Architettura e Scienze naturali, matematiche e fisiche; con l'abolizione delle "facoltà", la classe di laurea resta l'unico valido riferimento, accomunando agli ingegneri anche i laureati provenienti da dipartimenti diversi da quelli ingegneristici in senso stretto;
- 2. l'impossibilità, al contrario, per alcuni laureati delle classi di laurea "puramente" ingegneristiche, di sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione professionale, come ad esempio accade per i laureati della classe di laurea magistrale LM-44 in Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria;
- 3. la non corrispondenza biunivoca tra corso di studi e settore dell'albo professionale a cui è possibile iscriversi previo superamento dell'esame di Stato; alcuni corsi, infatti, come ad esempio quelli di laurea magistrale in *LM-21 Ingegneria biomedica* e *LM-31 Ingegneria gestionale*, permettono l'iscrizione in più settori dell'albo professionale, mentre alcune ipotesi "anomale", quale quella relativa alla classe di laurea *LM-26 Ingegneria della sicurezza*, consentono persino l'iscrizione in tutti e tre i settori dell'albo professionale;



- l'incoerenza tra corsi di primo e secondo livello per quanto riguarda l'accesso 4. all'albo professionale; a tale proposito, tuttavia, va riscontrato una parziale armonizzazione della disciplina, ottenuta in seguito alla istituzione dei cd. corsi interclasse, che hanno in parte uniformato il "percorso" triennale a quello magistrale per quanto concerne gli sbocchi professionali; con la creazione dei corsi "interclasse", in particolare, si è in parte superata la disparità precedentemente prevista fra alcuni laureati di secondo livello, quali quelli in Ingegneria dell'automazione (LM-25), Ingegneria gestionale (LM-31) e Ingegneria biomedica (LM-21), che potevano decidere liberamente se iscriversi al settore industriale dell'albo o a quello dell'informazione, e i loro colleghi di primo livello, che potevano accedere unicamente ad un settore dell'albo, in base alla classe di appartenenza; tuttavia, continua ad apparire paradossale quanto, invece, previsto per i laureati in Ingegneria matematica ed in Ingegneria fisica: mentre, infatti, i titoli di primo livello (classe L-8) permettono l'accesso all'albo nel settore dell'informazione, i corrispondenti corsi di laurea magistrale (classe LM-44) non consentono di sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Ingegnere, impedendo di fatto l'accesso degli stessi al relativo albo professionale;
- 5. elevata difformità di contenuti nei percorsi formativi appartenenti alla stessa classe di laurea di atenei diversi, cui consegue che corsi con la medesima denominazione rischiano, talvolta, di formare laureati in possesso di conoscenze anche sensibilmente dissimili; in particolare, da una recente indagine del Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, in cui sono stati posti a confronto tutti gli insegnamenti previsti dai piani di studio ingegneristici degli atenei italiani, è emerso molto chiaramente come il "peso" attribuito ai diversi insegnamenti vari in misura estremamente sensibile da un'università all'altra; sempre dall'analisi dei piani di studio relativi ai diversi corsi di laurea, è emerso, altresì, come i percorsi formativi offerti non sempre appaiono fornire allo studente tutte le competenze attinenti al relativo profilo professionale, con la conseguenza che i laureati nelle discipline tecnicoingegneristiche risultano sempre più spesso sforniti di una completa formazione "di base", indispensabile al momento dell'inserimento del laureato nel mondo del lavoro;
- 6. scarsa considerazione del titolo di laurea di primo livello (cd. triennale) nelle materie ingegneristiche ai fini dell'inserimento dei neo-laureati nel mondo del lavoro; da studi recenti, inoltre, è emerso come l'introduzione delle cd. lauree brevi non avrebbe contribuito neanche al miglioramento della situazione relativa agli abbandoni e alla permanenza degli studenti all'interno dell'Università; i dati più aggiornati, infatti, indicano che ben l'82% dei laureati di primo livello nel corso dell'anno 2013 si è iscritto ad un corso di laurea magistrale; a ben vedere, infatti, l'apparente ottimismo della statistiche "ufficiali" sarebbe dovuto al fatto che il conteggio relativo ai tempi



medi di conseguimento del titolo si interromperebbe al conseguimento del titolo di primo livello, ripartendo da zero per il biennio magistrale; in particolare, da una stima del Centro Studi CNI, condotta sulla base dei dati forniti dal MIUR, emerge come circa un terzo dei laureati di primo livello abbia conseguito il titolo "triennale" non prima di quattro-cinque anni di corso e che, prendendo a riferimento una coorte di immatricolati, poco meno della metà abbia cambiato corso di laurea o, addirittura, abbandonato gli studi universitari.

Data la complessità e le numerose criticità che emergono dal tema, stante anche i numerosi interventi normativi succedutisi nel corso degli ultimi anni, l'intera categoria delle professioni tecniche è intervenuta in più momenti ad ipotizzare gli scenari evolutivi possibili in materia di formazione universitaria e requisiti di accesso alle professioni regolamentate. In particolare, a parere del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, ai fini dell'iscrizione al relativo albo professionale sarebbe indispensabile, quanto meno, il possesso di un titolo di laurea triennale, con conseguente insufficienza a tali fini del solo diploma tecnico rilasciato da un istituto secondario, come previsto dal D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88. Aderendo ad un opposto orientamento, parzialmente confermato anche da un recente parere dell'Ufficio Legislativo del MIUR (parere 28.09.2015, n. 27133), il Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati continua ad affermare la possibilità di iscrizione all'albo anche per i diplomati tecnici, in virtù dell'equipollenza dei diplomi in esame a quelli ottenuti nel previgente ordinamento (i.e., per quanto riguarda i Geometri, i diplomi rilasciati dagli ex IGT).

Analizzando l'orientamento più ampiamente condiviso, tuttavia, sembrerebbe emergere la tendenza ad una progressiva elevazione del titolo di studio minimo richiesto per l'accesso alle professioni regolamentate.

Inoltre, a seguito dell'entrata in vigore della direttiva 2013/55/UE, di modifica della direttiva 2005/36/UE in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, la Commissione europea ha recentemente avviato una procedura informativa all'interno di ciascuno Stato membro, diretta a conoscere e ad approfondire i contenuti principali della normativa nazionale posta a disciplina delle professioni regolamentate, al fine di provvedere ad un eventuale piano di razionalizzazione e semplificazione di tale regolamentazione. Su richiesta della Commissione, in particolare, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha già provveduto, come noto, alla presentazione di un Piano nazionale di riforma "intermedio", propedeutico all'accorpamento delle 47 professioni regolamentate rientranti nel cd. Cluster 1 e concernenti similari ambiti di attività, quali servizi alle imprese, costruzioni, industria, settore immobiliare, trasporto, commercio al dettaglio e all'ingrosso.



Proposte di intervento

Alla luce delle summenzionate criticità, appare evidente la necessità di un **tempestivo intervento da parte dell'Autorità**, volto a riordinare e uniformare integralmente la disciplina attualmente in vigore in materia di Università, al fine di conferirle una maggiore coerenza e di scongiurare, così, ogni ulteriore eventuale conflitto di interpretazione e/o applicazione di detta normativa, limitando le possibili paradossali conseguenze che da tale applicazione potrebbero derivare.

In particolare, la riforma richiesta dovrebbe avere ad oggetto, quanto meno, gli ambiti di intervento di seguito riportati.

- 1. Riordino della disciplina relativa ai percorsi di accesso dei laureati ai diversi settori dell'Albo professionale degli Ingegneri, al fine di risolvere le criticità sopra evidenziate, derivanti dall'esistenza di numerosi profili di disallineamento fra le norme attualmente in vigore.
- 2. Rafforzamento dell'uniformità dei percorsi formativi caratterizzanti le medesime classi di laurea dei diversi atenei.

Pur nel rispetto dell'autonomia dei singoli Atenei, anche attraverso l'implementazione di un monitoraggio continuo dell'offerta formativa ingegneristica italiana in collaborazione con la Copl (Conferenza per l'Ingegneria), diviene necessario promuovere una più uniforme articolazione dei corsi di studio attraverso meccanismi premiali quali la semplificazione delle prove di accesso alla professione per i corsi di laurea certificati dal QUACING.

3. Suddivisione dei corsi di laurea di primo livello (cd. lauree triennali) nelle discipline ingegneristiche in due sub-categorie alternative.

In tal modo, il percorso di laurea "breve", che finora ha ottenuto il risultato meno positivo in termini di inserimento nel mondo del lavoro dei relativi laureati, verrebbe suddiviso in due sotto-percorsi alternativi, quali:

- ➤ laurea di primo livello "professionalizzante", per coloro che avessero intenzione di procedere, subito dopo il conseguimento del titolo, alla ricerca di un'occupazione, specialmente all'interno dei diversi settori dell'industria tecnica;
- ➤ laurea di primo livello "propedeutica", per coloro che, invece, fossero intenzionati al prosieguo del percorso formativo universitario e al conseguimento, pertanto, della laurea specialistica o magistrale.



4. Introduzione di un corso di laurea magistrale a Ciclo Unico, di durata quinquennale, nelle materie ingegneristiche, propedeutico quanto meno all'iscrizione al settore "civile e ambientale" dell'Albo degli Ingegneri.

L'istituzione del "Ciclo Unico", tuttavia, già prevista dal D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e dal successivo DM 25 novembre 2005 per la facoltà di Giurisprudenza, non dovrebbe comportare una diminuzione, né tanto meno l'abolizione, dei corsi di laurea di primo livello, che continuano a rappresentare uno strumento di fondamentale importanza per i professionisti appartenenti a determinate categorie dell'area tecnico-scientifica, quali i Geometri e i Periti Industriali, specialmente in vista del possibile innalzamento del titolo minimo di studio richiesto per l'accesso alle relative professioni.

Tab.1 Classi di laurea (DM 509/99 e DM 270/04) utili per l'accesso alla sezione B dell'Albo degli Ingegneri

Settore	Classi di laurea specialistica previste dal DPR.328/2001	Classi di laurea magistrale equiparate ai sensi del D.I.9 luglio 2009	Facoltà di riferimento	
SETTORE	4 Scienze dell'architettura e ingegneria edile	L-17 Scienze dell'architettura L-23 Scienze e tecniche dell'edilizia	INGEGNERIA - ARCHITETTURA	
CIVILE ED AMBIENTALE	8 Ingegneria civile ed ambientale	L-7 Ingegneria civile ed ambientale	INGEGNERIA	
SETTORE INDUSTRIALE	10 Ingegneria industriale	L-9 Ingegneria industriale	INGEGNERIA	
SETTORE DELL'INFORMAZIONE	9 Ingegneria dell'informazione	L-8 Ingegneria dell'informazione	INGEGNERIA	
	26 scienze e tecnologie informatiche	L-31 Scienze e tecnologie informatiche	SMFN	

Fonte: elaborazione Centro studi del Consiglio nazionale degli ingegneri

Tab.2 Classi di laurea specialistiche e magistrali utili per l'accesso alla sezione A dell'Albo degli Ingegneri

Settore	Classi di laurea specialistica previste dal DPR.328/2001	Classi di laurea magistrale equiparate ai sensi del D.I.9 luglio 2009	Facoltà di riferimento	
	4/S Architettura e ingegneria edile	LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura	INGEGNERIA - ARCHITETTURA	
SETTORE CIVILE ED	28/S Ingegneria civile	LM-23 Ingegneria civile LM-26 Ingegneria della sicurezza	INGEGNERIA	
AMBIENTALE		LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi	INGEGNERIA - ARCHITETTURA	
	38/S Ingegneria per l'ambiente e il territorio	LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio LM-26 Ingegneria della sicurezza	INGEGNERIA	
	25/S Ingegneria aerospaziale e astronautica	LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica	INGEGNERIA	
	26/S Ingegneria biomedica	LM-21 Ingegneria biomedica	INGEGNERIA	
	27/S Ingegneria chimica	LM-22 Ingegneria chimica LM-26 Ingegneria della sicurezza	INGEGNERIA	
	29/S Ingegneria dell'automazione	LM-25 Ingegneria dell'automazione	INGEGNERIA	
SETTORE INDUSTRIALE	31/S Ingegneria elettrica	LM-28 Ingegneria elettrica LM-26 Ingegneria della sicurezza	INGEGNERIA	
	33/S Ingegneria energetica e nucleare	LM-30 Ingegneria energetica e nucleare LM-26 Ingegneria della sicurezza	INGEGNERIA	
	34/S Ingegneria gestionale	LM-31 Ingegneria gestionale	INGEGNERIA	
	36/S Ingegneria meccanica	LM-33 Ingegneria meccanica	INGEGNERIA	
	37/S Ingegneria navale	LM-34 Ingegneria navale	INGEGNERIA	
	61/S Scienza e ingegneria dei materiali	LM-53 Scienze e ingegneria dei materiali	INGEGNERIA - SMFN	
	23/S Informatica	LM-18 Informatica LM-66 Sicurezza informatica	SMFN	
SETTORE DELL'INFORMAZIONE	26/S Ingegneria biomedica	LM-21 Ingegneria biomedica	INGEGNERIA	
	29/S Ingegneria dell'automazione	LM-25 Ingegneria dell'automazione	INGEGNERIA	
	30/S Ingegneria delle telecomunicazioni	LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni LM-26 Ingegneria della sicurezza	INGEGNERIA	
	32/S Ingegneria elettronica	LM-29 Ingegneria elettronica	INGEGNERIA	
	34/S Ingegneria gestionale	LM-31 Ingegneria gestionale	INGEGNERIA	
	35/S Ingegneria informatica	LM-32 Ingegneria informatica	INGEGNERIA	

Fonte: elaborazione Centro studi del Consiglio nazionale degli ingegneri

Tab. 3 Classi di laurea specialistica* e accesso ai settori della sezione A degli albi delle professioni tecniche secondo il DPR n.328/2001

Tab. 5 Classi ai	idai ca specialist	ica caccess	o ai settoii	aciia sczione	A acgii aik	i aciie pioi	C3310111 CCC	ilicile secolido il L	71 IX 11.320/ 2001
		4/S. Architettura e ingegneria edile	23/S. Informatica	25/S. Ingegneria aerospaziale e astronautica	26/S. Ingegneria biomedica	27/S. Ingegneria chimica	28/S. Ingegneria civile	29/S. Ingegneria dell'automazione	30/S: Ingegneria delle telecomunicazioni
	Architetto								
Architetto,	Pianificatore territoriale	✓							
Pianificatore,	Paesaggista	√							
Paesaggista e Conservatore	Conservatore dei beni architettonici ed ambientali	✓							
Dottore agronomo e Dottore forestale	Dottore agronomo e Dottore forestale	V							
	Ingegnere civile e ambientale	✓					✓		
Ingegnere	Ingegnere industriale			✓	✓	✓		✓	
	Ingegnere dell'informazione		✓		✓			✓	√

^{*}Il DPR 328/2001 fa riferimento alle lauree specialistiche del DM 509/99 e non è mai stato aggiornato Fonte: elaborazione Centro studi del Consiglio nazionale degli ingegneri

(segue)

Tab. 3 Classi di laurea specialistica* e accesso ai settori della sezione A degli albi delle professioni tecniche secondo il DPR n.328/2001 (segue)

		31/S. Ingegneria elettrica	32/S Ingegneria elettronica	33/S. Ingegneria energetica e nucleare	34/S Ingegneria gestionale	35/S. Ingegneria informatica	36/S Ingegneria meccanica	37/S. Ingegneria navale	38/S. Ingegneria per l'ambiente e il territorio	61/S. Scienza e ingegneria dei materiali
	Architetto	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Architetto,	Pianificatore territoriale	•	•	•	•	•	•	•	•	
Pianificatore,	Paesaggista	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Paesaggista e Conservatore	Conservatore dei beni architettonici ed ambientali									
Dottore agronomo e Dottore forestale	Dottore agronomo e Dottore forestale								✓	
	Ingegnere civile e ambientale	•				•		•	√	
Ingegnere	Ingegnere industriale	✓	•	√	√	•	√	√	•	✓
	Ingegnere dell'informazione	•	✓	•	√	✓	•	•	•	•

^{*}Il DPR 328/2001 fa riferimento alle lauree specialistiche del DM 509/99 e non è mai stato aggiornato Fonte: elaborazione Centro studi del Consiglio nazionale degli ingegneri

Tab. 4 Classi di laurea e accesso ai settori della sezione B degli albi delle professioni tecniche secondo il DPR n. 328/2001

		4. Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile	8. Ingegneria civile e ambientale	9. Ingegneria dell'informazione	10. Ingegneria industriale	26. Scienze e tecnologie informatiche
Architetto,	Architetto iunior	√	✓	•	•	•
pianificatore paesaggista e conservatore	Pianificatore iunior	•		•	•	•
Dottore agronomo e	Agronomo e forestale iunior	•	•	•	•	•
dottore forestale	Zoonomo	•	•	•	•	•
uottore iorestale	Biotecnologo agrario	•	•	•	•	•
Geologo	Geologo iunior	•	•	•	•	•
	Ingegnere civile e ambientale iunior	✓	√	•	•	•
Ingegnere	Ingegnere industriale iunior	•	•	•	√	•
	Ingegnere dell'informazione iunior	•	•	✓	•	✓
Agrotecnico	Agrotecnico laureato	•	√	•	•	•
Geometra	Geometra laureato	✓	✓	•		•
Perito Agrario	Perito agrario laureato	•	√	•		
	Edilizia	✓	√	•	•	•
	Elettronica e telecomunicazioni	•	•	✓	•	•
	Elettronica ed automazione**	•	•	•	✓	•
	Industrie minerarie	•	•	•	•	•
Perito industriale	Tecnologie alimentari	•	•	•	•	•
laureato	Chimica conciaria, chimico, chimica nucleare, ind tintoria	•	•		•	•
-	Arti fotografiche, arti grafiche	•	•	•	•	•
	Energia nucleare, fisica industriale	•	•	•	•	•
	Informatica	•	•	•	•	√
	Disegno dei tessuti	•	•	•	•	•


^{*}Il DPR 328/2001 fa riferimento alle lauree del DM 509/99 e non è mai stato aggiornato

Fonte: elaborazione Centro studi del Consiglio nazionale degli ingegneri, 2015

^{**} Elettronica ed automazione, costruzioni aeronautiche, cronomometria, industria cartaria, industria cerealicole, industria navalmeccanica, industria ottica, materie plastiche, meccanica, metallurgia, tessile con specializzazione confezione industriale, tessile con specializzazione produzione dei tessili, termotecnica




Fig.1 L'accesso all'albo prima dell'entrata in vigore del DPR n. 328/2001




Fonte: elaborazione Centro studi del Consiglio nazionale degli ingegneri , 2015.

Fig.2 L'accesso alla sezione B dell'albo dopo l'entrata in vigore del DPR n. 328/2001



Fonte: elaborazione Centro studi del Consiglio nazionale degli ingegneri, 2015

Fig.3 L'accesso alla sezione A dell'albo dopo l'entrata in vigore del DPR n. 328/2001



Fonte: elaborazione Centro studi del Consiglio nazionale degli ingegneri, 2015



2. Richiesta di intervento in ordine al contenuto della circolare MIUR n. 2100 del 6 giugno 2012 e all'ammissibilità dei laureati in Architettura vecchio ordinamento a sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Ingegnere e alla conseguente iscrizione nel relativo albo

In occasione del presente incontro, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri intende sottoporre alla attenzione dell'Autorità una problematica di grande attualità e rilevanza per gli Ordini provinciali degli Ingegneri, che stanno ricevendo istanze di iscrizione all'albo da parte di soggetti in possesso di laurea vecchio ordinamento in Architettura sulla base di un pronunciamento del MIUR del 2012, di cui *infra*, in forza del quale alcune Università procedono ad ammettere laureati in Architettura secondo il previgente ordinamento all'esame di abilitazione per la professione di Ingegnere.

E' convinzione del CNI, infatti, che la circolare della Direzione Generale per l'Università, lo Studente e il Diritto allo studio universitario del MIUR, prot. n. 2100 del 6/06/2012, avente ad oggetto "Esami di Stato – Equiparazione lauree del vecchio ordinamento con le lauree specialistiche e magistrali", inviata ai Rettori di tutte le Università, abbia introdotto una non consentita equiparazione tra titoli di studio previsti ai fini dei pubblici concorsi e titoli accademici validi ai fini dell'ammissione agli esami di Stato.

In particolare si vuole sottolineare la problematica relativa all'equiparazione della laurea in Architettura conseguita secondo l'ordinamento previgente alla laurea specialistica di nuovo conio in Architettura e Ingegneria edile (classe 4/S). Nel passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, per salvaguardare le lauree conseguite secondo l'ordinamento previgente, sono state disposte dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, equiparazioni, o meglio equipollenze, tra queste e quelle conseguite secondo l'ordinamento vigente. Tali equipollenze hanno creato dubbi interpretativi relativi al loro ambito di applicazione.

E' indispensabile richiamare il quadro normativo di riferimento. Occorre, pertanto, prendere le mosse dall'art 47, comma 2, del D.P.R. n. 328 del 5 giugno



20011, il quale, nel prevedere i requisiti richiesti per l'accesso agli esami di stato, in cui è compresa anche la laurea specialistica in Architettura e Ingegneria edile (classe 4/S – nuovo ordinamento), nulla dispone in merito alle lauree in Architettura rilasciate secondo il vecchio ordinamento, non menzionate come titolo idoneo per l'accesso agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere. Per il settore civile e ambientale, a norma dell'art 47 D.P.R. n. 328/2001, sono infatti ammessi all'esame di stato coloro i quali siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- Classe 4/S o LM-4 Architettura e ingegneria edile
- Classe LM-24- Ingegneria dei sistemi edilizi
- Classe 28/S o LM-23 Ingegneria civile
- Classe 38/S o LM-35 Ingegneria per l'ambiente e per il territorio.

Assumono interesse, ai nostri fini, anche gli articoli 7 ed 8 del precitato Regolamento, in quanto introducono disposizioni che consentono di attribuire uno specifico valore alle varie classi di laurea e di conservare e/o salvaguardare i titoli conseguiti secondo il previgente ordinamento, sempre ai fini della partecipazione agli esami di stato.

Dalla lettura del Regolamento in questione emerge in modo chiaro che la laurea specialistica in Architettura e Ingegneria edile (classe 4/S) del nuovo ordinamento costituisce requisito per l'ammissione agli esami di stato tanto per la professione di architetto quanto per quella di ingegnere. Ma nulla viene precisato per i possessori delle lauree conseguite secondo il vecchio ordinamento; sicché, gli Architetti laureatisi secondo il vecchio ordinamento, in virtù di tale disposizione, non potrebbero sostenere l'esame di stato per svolgere la professione di Ingegnere. Ciò in coerenza con l'art. 8 sopra richiamato, il quale dispone che "coloro i quali hanno conseguito o conseguiranno il diploma di laurea regolato dall'ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell'articolo 17, comma 95, legge 15 maggio 1997, n. 127, sono ammessi a partecipare agli esami di Stato sia per la sezione A che per la sezione B degli albi relativi alle professioni di cui al titolo II...".²

-

¹ Recante "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti". Trattasi di un Regolamento delegato in attuazione dell'art. 1, comma 18 della legge n. 4 del 14 gennaio 1999.

² In tal senso è anche la circolare del MIUR n. 2126 del 22 maggio 2002, la cui *ratio* è quella di non consentire ai laureati secondo il vecchio ordinamento, sprovvisti di quelle nozioni conseguite durante i rispettivi corsi di laurea, di poter esercitare una professione diversa da quella per la quale essi si sono laureati.



La situazione normativa non muta, anzi viene confermata dal D.L. n. 107 del 10 giugno 2002, convertito in legge 1 agosto 2002 n. 173³.

Successivamente, è stato emanato il decreto interministeriale 9 luglio 2009⁴, che ha dato luogo alle interpretazioni di cui infra, il quale dispone che "i diplomi di laurea di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509, conferiti dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale, sono equiparati alle lauree specialistiche delle classi di cui ai decreti ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 e alle lauree magistrali delle classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, secondo la tabella allegata che fa parte del presente decreto." Ed in particolare, nella tabella allegata, per quanto interessa in questa sede, sono riportate varie "colonne": nella prima il diploma di laurea in Architettura secondo il vecchio ordinamento (R.D. 30 settembre 1938, n. 1562, modificato dal D.M. 24 febbraio 1993); nella terza il diploma di lauree specialistiche in Architettura del paesaggio (Classe 3/S) ed Architettura e ingegneria edile (Classe 4/S) ex D.M. 509/1999; nella quarta il diploma di lauree magistrali in Architettura del paesaggio (Classe LM-3) ed Architettura e Ingegneria edile-architettura (Classe LM-4) ex DM n.270/2004⁵. Viene peraltro specificato nelle premesse che "nella predisposizione dei bandi ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi è opportuno tenere conto delle suindicate equiparazioni."

E' utile, inoltre, precisare che il principio della libertà d'accesso alle professioni regolamentate, sancito dall'art 2 del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, trova il suo limite nelle espresse previsioni inerenti al possesso dei titoli previsti dalla legge per la qualifica, per cui non è possibile accedere all'esercizio della professione di Ingegnere senza il possesso dei titoli, quali requisiti necessari, stabiliti dalla legge. L'accertamento di tali requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi e il potere disciplinare sugli iscritti, così come dispone l'art. 2229 c.c., "sono demandati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga altrimenti." Sarà quindi compito dei Consigli dell'Ordine degli Ingegneri territorialmente

³ Art. 1, comma 1: "I possessori dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente alla riforma recata dal regolamento di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e ai relativi decreti attuativi, svolgono le prove degli esami di Stato, indetti per l'anno 2002 e per l'anno 2003, per le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo, secondo l'ordinamento previgente al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328." Sul punto si rinvia alla conforme ordinanza MIUR del 22 gennaio 2007.

⁴ Esso è stato adottato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione (la partecipazione di tale Ministro, come si vedrà, non è senza significato). Il decreto è stato pubblicato sulla G.U. n. 233 del 7 ottobre 2009.

⁵ Si fa presente che analogo decreto interministeriale, sempre di pari data e pubblicato sullo stesso numero della Gazzetta (n. 233 del 2009) equipara la laurea di Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile (ex DM 509/1999) alle lauree di Scienza dell'architettura (L-17) e di Scienze e tecniche dell'edilizia (L-23) (ex DM 270/2004), sempre ai medesimi fini.



competenti, garanti degli interessi di categoria, accertare la sussistenza dei requisiti, e prerequisiti, necessari per l'iscrizione all'albo ed il conseguente esercizio della professione.

Gli Ordini e i Collegi professionali hanno, infatti, funzione di accertamento, esercitata mediante "dichiarazioni di scienza circa la sussistenza dei requisiti prescritti ai fini dell'iscrizione negli albi professionali, cui viene conferita una qualità aggiuntiva, ossia certezza in ordine alla conoscenza delle tecniche specialistiche e alla attitudine al applicarle da parte degli iscritti". L'effetto di certezza che ne consegue è idoneo a garantire l'affidamento del pubblico, il quale rientra tra le funzioni di tutela proprie dell'ordine professionale. Inoltre gli Ordini e i Collegi dispongono di vere e proprie attribuzioni consultive, formulando pareri sui regolamenti governativi e sui decreti con cui il Ministero dell'università e della ricerca scientifica definisce e aggiorna gli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione.

A seguito dell'entrata in vigore del suddetto decreto interministeriale 9 luglio 2009, sono sorti diversi contenziosi aventi ad oggetto richieste di ammissione agli esami di stato da parte di singoli laureati in possesso di diplomi di laurea "vecchio ordinamento". In attesa di una revisione dell'intera materia relativa agli esami di stato, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) ha emesso la circolare n. 2100 del 6 giugno 2012 (avente ad oggetto: "Esami di Stato – Equiparazione lauree del vecchio ordinamento con le lauree Specialistiche e Magistrali"), in cui afferma che "le equiparazioni previste per l'accesso ai pubblici concorsi potranno essere utilmente considerate anche ai fini dell'ammissione agli esami di stato per le professioni regolamentate". Il Ministero ritiene quindi che "la tabella di equiparazione tra i titoli annessa al decreto ministeriale 9 luglio 2009, con l'annessa, possa essere considerata valida anche ai fini dell'accesso agli esami di stato".

Appare evidente, pertanto, che la Direzione Generale per l'Università abbia reso una interpretazione estensiva del Decreto interministeriale 9 luglio 2009 ai fini dell'ammissibilità all'esame di Stato.

Così facendo, tuttavia, tale Direzione non ha correttamente inteso né applicato la *ratio* del predetto decreto ministeriale.

La *ratio* di tale disciplina, al contrario, consiste nel salvaguardare, nell'ambito del passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, i titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente, ma non quella di equiparare *tout court* in via di principio percorsi di studio e professionali distinti, non potendosi attribuire ai titoli, conseguiti secondo il vecchio ordinamento, valore maggiore di quello che era loro proprio.

⁶ Della Cananea, L'ordinamento delle professioni, in Trattato di diritto amministrativo. Diritto amministrativo speciale, a cura di Cassese, Tomo I, Milano, 2000, 816 ss.



Soccorre, in tal proposito, in primo luogo, l'elemento letterale che depone per un'interpretazione restrittiva della disposizione in esame, rinvenibile nel decreto interministeriale citato, il quale, sia nella rubrica ("Equiparazione tra classi di lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi"), sia nelle premesse (si ritiene "di dover procedere all'approvazione della citata tabella al fine delle equiparazioni tra i citati titoli di studio per la partecipazione ai pubblici concorsi"), sia, infine, nel dispositivo ("le lauree universitarie delle classi di cui ai decreti ministeriali 4 agosto 2000 e 2 aprile 2001 sono equiparate alle lauree universitarie delle classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 19 febbraio 2009, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi secondo la tabella allegata che fa parte integrante del presente decreto"), precisa che l'equipollenza è accertata (e accettabile) solo "ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi". E ciò ha una sua logica, in quanto sovente si riscontra nell'ambito degli uffici tecnici delle pubbliche amministrazioni la presenza di Architetti che sono incaricati di verificare in sede istruttoria le varie istanze avanzate dai privati, se non preposti, quali dirigenti, al rilascio dei provvedimenti amministrativi richiesti.

In proposito, appare persuasiva la giurisprudenza del Giudice Amministrativo, la quale ha affermato che con «l'istituzione presso la facoltà di Ingegneria edile della nuova laurea specialistica "Architettura ed Ingegneria Civile" (classe 4/S), la riforma universitaria ha inteso delineare un nuovo percorso professionale, volto ad arricchire culturalmente e professionalmente, con materie proprie del tradizionale percorso di Architettura, il corso di Ingegneria, ma a partire dal mantenimento della sua fondamentale struttura di studi specialistici (scienza delle costruzioni, ecc.)». Inoltre, si deve tenere «presente la diversa configurazione curriculare degli studi in architettura di vecchio ordinamento, rispetto a quella data dai nuovi ordinamenti universitari alla laurea specialistica in Architettura e Ingegneria Civile, istituita presso la Facoltà di Ingegneria edile (classe 4/S), la quale, coerentemente con la sede di studio nella quale è stata incardinata, oggi comprende tutti gli insegnamenti fondamentali di ingegneria, a partire da scienza delle costruzioni, che la laurea in Architettura v.o. poteva non comprendere, considerata la diversa prospettiva professionale nella quale intendeva collocare i titolari.» Di conseguenza «se per un verso oggi i possessori di tale laurea specialistica (classe 4/S) sono curricularmente nelle condizioni di poter sostenere tanto l'esame di stato per l'esercizio della professione di ingegnere (art 47, comma 2 lett. a/1, DPR n. 328/2001), che quello previsto per l'esercizio della professione di architetto (art 17, comma 2 lett. a/1, del medesimo DPR n. 328/2001) finalizzati all'iscrizione nelle pertinenti sezioni dei relativi albi professionali; per altro verso proprio gli sbocchi professionali dati dalla configurazione del nuovo corso di laurea specialistica ribadiscono l'irriducibilità della laurea di architettura di vecchio ordinamento, al fine dell'abilitazione alla professione di ingegnere ed alla iscrizione nei relativi albi.».

⁷ Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione Sicilia, 2 aprile 2012, n. 367.



L'indirizzo espresso dal CGA era stato, peraltro già tracciato dalla decisione resa dal Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, 27 luglio 2011 n. 210, secondo cui «la parificazione dei percorsi formativi di architetto e di ingegnere edile (vecchio ordinamento) è stata riconosciuta dal D.M. 5 maggio 2004, solamente "ai fini dei pubblici concorsi" e non ai fini dell'abilitazione professionale. Consequentemente, essa non può ritenersi operante a tali fini, in base al principio di tassatività e tipicità, per il quale le equipollenze dei titoli di studio e le relative aree di operatività vanno espressamente fissate dalla legge e non possono essere estese dall'interprete facendo appello all'analogia, occorrendo che una specifica disposizione di legge (nella specie inesistente) sancisca l'equiparazione. Infatti, le norme che stabiliscono l'equipollenza dei titoli di studio hanno carattere eccezionale, cosicché deve escludersi la possibilità che queste siano suscettibili di interpretazione analogica: il giudizio di equipollenza appartiene esclusivamente al legislatore, con la consequenza che l'unico parametro cui fare correttamente riferimento è quello fissato dalla legge e dall'ordinamento della pubblica istruzione, secondo il quale i titoli di studio sono diversi tra loro e le equipollenze costituiscono eccezioni non suscettibili di interpretazione estensiva ed analogica.» Inoltre «la ratio per cui è stata valorizzata l'affinità dei percorsi formativi tra i laureati del nuovo ordinamento e quelli del vecchio ordinamento, ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi, non è la stessa sottesa al diverso caso delle abilitazioni professionali, per le quali è ragionevole che sia pretesa l'identità, e non la mera affinità, dei percorsi formativi. Cosicché, se tra i due corsi di studio sono stati riconosciuti punti di contatto tali da giustificare l'equiparabilità delle conoscenze tecniche acquisite, ciò è stato stabilito non ad ogni fine di legge ma specificatamente e solamente ai fini dei pubblici concorsi. Invece, il percorso integrato di studi attuato dal corso di laurea in architettura ed ingegneria edile non è identico a quello precedentemente offerto dal corso di laurea in architettura (vecchio ordinamento) ed il ricorrente è in possesso di un titolo di studio che nell'ordinamento previgente non dava accesso all'esame di Stato di abilitazione alla professione di ingegnere, senza tuttavia che sia intervenuta alcuna norma che consenta ora tale accesso, come sarebbe stato necessario.»

Ciò premesso, contrasta in modo palese con la giurisprudenza ora riportata – e senza che venga offerta la benché minima motivazione che esprima le ragioni del dissenso - la circolare emessa al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 2100 del 6 giugno 2012. Il contenuto di tale circolare, secondo cui le equipollenze previste dal decreto interministeriale 9 luglio 2009 devono essere estese anche ai fini dell'ammissione agli esami di stato, non appare condivisibile, in quanto le suindicate equipollenze dei titoli di studio devono essere espressamente previste da una disposizione di legge, non potendo essere estese *in via analogica* da un atto amministrativo (con natura, peraltro, di circolare). La circolare, infatti, secondo la pacifica opinione di dottrina⁸ e giurisprudenza, consiste in un mero atto di indirizzo

⁸ V. tra tutti Casetta, *Manuale di diritto amministrativo*, XVI ed., Milano, 2014, 376.



volto a dare istruzioni di servizio alle autorità inferiori. Si tratta di un atto amministrativo con effetti interni alla stessa amministrazione che l'ha adottato (ossia nei confronti delle Università che consentono le iscrizioni agli esami di stato in Ingegneria dei laureati in Architettura secondo il vecchio ordinamento), non ha forza di legge né di regolamento. E' peraltro sorprendente che la suindicata circolare, ancorché successiva alle sentenze del Tribunale Amministrativo di Trento e soprattutto del CGA Regione Sicilia⁹, non esprima la benché minima motivazione¹⁰ tale da far propendere per l'indirizzo ivi indicato, contrario alla giurisprudenza.

E' da ritenere, inoltre, che il contenuto della circolare emessa dal MIUR non sia pertinente, in quanto le equipollenze dei titoli di studio devono essere espressamente previste da una disposizione di legge (quindi, si definiscono *tipiche* e *nominate*) non potendo essere estese in via analogica. Pertanto, avendo il D.M. 5 maggio 2004, e successivamente il D.M. 9 luglio 2009, sancito la parificazione dei percorsi formativi di Architetto e di Ingegnere edile (vecchio ordinamento) soltanto in ordine all'accesso ai concorsi pubblici, tale equiparazione non può ritenersi operante ai fini dell'ammissione agli esami di abilitazione professionale.

Ciò premesso, poiché l'attestazione dell'esame di Stato da parte di un Ateneo appare atto vincolante nei confronti dei Consigli degli Ordini territorialmente competenti, in presenza di una domanda di iscrizione all'Albo, si chiede che codesto Ministero – competente in materia – riconsideri espressamente al più alto livello la questione, alla luce del presente contributo e delle indicazioni provenienti dal Giudice Amministrativo, adottando un pronunciamento che prenda il posto della nota datata 6/06/2012 e fornisca corrette indicazioni alle Università, affinché sia adottato, da parte di tutte le Amministrazioni coinvolte, un comportamento uniforme e conforme alle leggi di settore.

Quanto sopra si rende necessario anche e soprattutto al fine di evitare l'insorgere di antieconomici contenziosi, nonché allo scopo di permettere a tutti i soggetti chiamati in causa (Università, laureati e Ordini professionali) di operare all'interno di un quadro di regole certe e rispettose dei principi dell'ordinamento.

⁹ Si tenga presente che l'unica sentenza che afferma l'equipollenza in discorso, emanata dal TAR Catania n. 1170/2009, poi riformata in sede di appello, come sopra riportato, motiva la sua decisione invocando una sorta di «inammissibile discriminazione a fronte di situazioni sostanzialmente uguali» e che la laurea in Architettura (vecchio ordinamento) «rispetta gli standard europei...sia per quanto concerne la durata degli studi (almeno quadriennali, sia per quanto riguarda gli obiettivi formativi». Appare di certo inutile segnalare a codesto Ministero la sostanziale diversità degli studi e dei percorsi formativi della laurea in Architettura del vecchio ordinamento con quelli della laurea in Ingegneria edile.

¹⁰ Non potendo certo – ad avviso dello scrivente – definirsi una congrua e valida motivazione la menzione della "mole notevole di contenzioso" sul punto, verificatasi in precedenza.



3. Introduzione di un tirocinio facoltativo per gli Ingegneri, della durata di 6 mesi, con conseguente possibilità di semplificazione delle procedure di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione professionale

Come noto, nell'ambito della riforma degli Ordinamenti professionali, l'art. 3, comma 5, lett c) del D.L. 138/2011 (convertito con Legge n. 148/2011), è intervenuto a stabilire, come nuovo principio di carattere generale, che "la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione".

Successivamente, l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 137/2012 ha previsto che "Il tirocinio professionale è obbligatorio ove previsto dai singoli ordinamenti professionali, e ha una durata massima di diciotto mesi. (...) Il tirocinio consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante, ed è finalizzato a conseguire le capacità necessarie per l'esercizio e la gestione organizzativa della professione".

Alla luce di tale normativa di riferimento, e ferma restando l'obbligatorietà del tirocinio per le sole professioni per cui esso sia richiesto per legge, si ritiene opportuna introdurre la facoltà, anche per gli Ingegneri, di svolgere un tirocinio professionale della durata massima di 6 mesi presso un professionista affidatario, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del sopra citato Decreto, ovvero presso le pubbliche amministrazioni o presso enti o professionisti di altri Paesi (art. 6, comma 4, D.P.R. 137/2012).

Lo svolgimento facoltativo del tirocinio, inoltre, dovrebbe ragionevolmente essere accompagnato da una semplificazione nello svolgimento delle diverse prove, scritte e orali, in cui consiste l'esame di Stato per l'accesso alle professioni regolamentate.

Si rammenta infatti come, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, per l'iscrizione alla sezione A dell'albo degli Ingegneri siano attualmente previste:

- 1. una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;
- 2. una seconda prova scritta nelle materie caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico;



- 3. una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
- 4. una prova pratica di progettazione nelle materie caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico.

Tuttavia, gli iscritti nella sezione B dell'albo, ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'ammissione alla sezione A, sono esentati dalla seconda prova scritta, purché il settore di provenienza coincida con quello per il quale è richiesta l'iscrizione.

Come ovvio, date le differenze di disciplina rispetto al tirocinio obbligatorio previsto dall'art. 6, comma 1, del D.P.R. 137/2012, si demanda a un successivo regolamento la definizione delle norme relative allo svolgimento del tirocinio facoltativo per gli Ingegneri, nonché alla conseguente semplificazione delle prove da sostenere nell'esame di Stato per l'abilitazione professionale, da emanarsi, secondo quanto disposto dalla vigente normativa, sentito il Consiglio nazionale degli Ingegneri.



4. Richiesta di intervento al fine di promuovere la stipula delle convenzioni fra Consigli Nazionali e Università in materia di formazione continua, di cui all'art. 7, comma 4, D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137

Come noto, il D.P.R. 137/2012 ha introdotto l'obbligo di formazione continua del professionista, al fine specifico "di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale" (art. 7, comma 1), introducendo, accanto al concetto di "credito formativo universitario", quello di "credito formativo professionale", quale unità di misura della formazione continua.

Tale decreto, oltre a prevedere che i Consigli Nazionali degli Ordini e/o Collegi professionali provvedessero a definire, con proprio regolamento, le modalità di espletamento dell'obbligo di formazione continua da parte degli iscritti nei relativi albi o registri, demandava a successive convenzioni, da stipulare fra Consigli Nazionali e Università, la possibilità di stabilire "regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari" (cfr. art. 7, comma 4, D.P.R. 137/2012).

Tuttavia, a più di tre anni dall'entrata in vigore del provvedimento, la disposizione relativa alla sottoscrizione degli accordi fra Consigli Nazionali e Università risulta inattuata.

Pertanto, si sollecita l'intervento di Codesto Ministero, affinché sensibilizzi gli enti e/o istituti universitari rispetto alla necessità di procedere tempestivamente all'attuazione delle predette disposizioni normative, stabilendo, in accordo con i Consigli Nazionali degli Ordini e/o Collegi professionali, le modalità con cui provvedere al reciproco riconoscimento dei CFU (crediti formativi universitari) e CPF (crediti professionali formativi).

A tal fine, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri propone l'organizzazione di tavoli di confronto dedicati con i referenti delle strutture universitarie, al fine di accelerare le tempistiche per la definizione dei relativi accordi.



5. Richiesta di intervento rispetto alla bad practice delle Università nei confronti dei docenti-commissari e modifica della procedura di designazione dei "membri aggregati"

Come già segnalato in precedenza a Codesto Ministero, presso alcune Università pubbliche è stata riscontrata una prassi, certamente anomala, che riguarda il trattamento riservato ai docenti che siano chiamati di svolgere il ruolo di commissari in occasione degli esami di Stato per l'abilitazione professionale, che si svolgono presso le Università stesse.

Come noto, ai sensi del comma 7 del DM 9 settembre 1957, come integrato e modificato dal decreto 26 ottobre 1964, n. 654, viene stabilito che le Commissioni esaminatrici siano costituite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che provvede alla nomina del relativo Presidente fra i professori universitari di ruolo o fuori ruolo o a riposo e a selezionarne i membri servendosi di apposite "terne" di potenziali commissari, designate dai competenti Ordini o Collegi professionali.

In quanto direttamente designati dall'Autorità ministeriale, pertanto, è di tutta evidenza come i membri delle commissioni giudicatrici espletino il loro ruolo in ottemperanza ad uno specifico dovere d'ufficio. Conseguentemente, nell'esercizio del loro ruolo "pubblicistico", tali soggetti saranno liberi da qualsiasi vincolo gerarchico o di altra natura, imposto da parte dell'Università, a cui non è attribuita, infatti, alcuna discrezionalità rispetto all'individuazione del soggetto destinatario della nomina.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, appare chiaro come l'attività svolta dal docente in qualità di commissario d'esame non assuma in nessun caso carattere di "collaborazione" o di "consulenza" per conto del Ministero designante o dell'Università presso la quale si svolgono le prove dell'esame di Stato, né per quanto attiene al contenuto della prestazione oggetto dell'incarico, né per quanto attiene al regime fiscale di tale attività, trattandosi di mera prestazione occasionale svolta in adempimento a obblighi di legge.

Risultano, quindi, incomprensibili e assolutamente **non giustificabili le iniziative autonomamente intraprese da alcune Università**, che assoggettano i docenti designati a partecipare alle commissioni di esame alla disciplina in materia di trasparenza e pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013, assimilando a tal fine le relative prestazioni alle attività di "collaborazione e consulenza" previste dall'art. 15 del relativo Decreto, e pretendendo, altresì, che il dipendente pubblico investito del dovere d'ufficio di far parte della commissione esaminatrice debba preventivamente



chiedere autorizzazione al proprio superiore gerarchico, come se si trattasse di una qualsivoglia attività da esercitare "esternamente" rispetto all'amministrazione di appartenenza.

Tale *bad practice*, invero, produce l'inaccettabile conseguenza di trasferire in capo ai vertici burocratici dell'Università, quella discrezionalità che le norme coerentemente attribuiscono, in via esclusiva, al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Pertanto, al fine di garantire quanto più possibile la regolarità e l'efficacia dell'espletamento del ruolo dei commissari di esame, che trova implicito riconoscimento direttamente nell'art. 33 della Costituzione, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri interviene a richiedere un intervento di Codesta Autorità, affinché renda le proprie direttive ed indicazioni ai Rettori e ai Direttori generali delle Università, in modo da arginare le numerose pratiche in uso, tese all'assimilazione dei commissari d'esame a meri prestatori di "collaborazione" o "consulenza" professionale, ponendo fine a tali inaccettabili forme di attribuzione surrettizia di discrezionalità in capo a funzionari e/o a dirigenti delle Università stesse.

In merito alla **costituzione e alla composizione delle Commissioni** per l'esame di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni, risulta tutt'ora applicabile il **DM 9 settembre 1957 e ss.mm.ii**., che disciplina anche lo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Ingegnere.

La vigenza di tali norme, anche in seguito alle evoluzioni susseguitesi in materia di professioni regolamentate, è pienamente confermata dall'art. 5, comma 4, del DPR 328/2001, che dispone che "Nulla è innovato circa le norme vigenti relative alla composizione delle commissioni esaminatrici e alle modalità di espletamento delle prove d'esame".

Ai sensi dell'art. 2 di tale Decreto, oltre ai membri supplenti, per ciascuna Commissione esaminatrice possono essere nominati, qualora manchino esperti in una o più discipline in cui debbono svolgersi le prove di esame, dei membri "aggregati", scelti fra soggetti esperti negli ambiti di interesse, preferibilmente fra docenti della sede ove si svolgono gli esami o, in mancanza, della sede universitaria viciniore.

Con specifico riferimento agli **esami di Stato per l'esercizio della professione di Ingegnere**, la norma prevede "l'**aggregazione** ai sensi del precedente comma **potrà essere disposta dal Presidente di ciascuna Commissione**, qualora **manchino tra i componenti la Commissione stessa esperti in uno dei rami di ingegneria** in cui i candidati chiedano abbiano a riferirsi prevalentemente gli esami a norma di quanto disposto dall'art. 27 del presente regolamento".



A parere di Codesto Consiglio, tuttavia, negli esami di Stato per l'abilitazione alla professione di Ingegnere la nomina dei membri aggregati delle Commissioni esaminatrici dovrebbe necessariamente intervenire ad opera dei singoli Ordini provinciali, essendo l'aggregazione prevista al fine specifico di supplire alla mancanza di competenze specialistiche degli altri componenti delle singole Commissioni, rispetto ad alcune delle materie che debbano formare oggetto delle prove di esame.

Gli Ordini territoriali degli Ingegneri, pertanto, rappresentano certamente i soggetti più qualificati al fine di selezionare i membri aggregati delle Commissioni esaminatrici, facendosi carico, inoltre, delle spese relative alle procedure di designazione.

Tale soluzione, inoltre, appare maggiormente in linea con quanto previsto dalla circolare ministeriale emanata in data 25 settembre 1980, in cui, con riferimento ai casi eccezionali in cui risultasse assolutamente indispensabile l'inserimento nelle Commissioni di nominativi che non siano stati designati dagli Ordini o dai Collegi professionali, si raccomanda sempre e comunque di interpellare preliminarmente gli Ordini medesimi, al fine di sollecitare il pronto invio di ulteriori designazioni al Ministero.



6. Richiesta di intervento rispetto alla Convenzione ANVUR-QUACING per il riconoscimento delle certificazioni della qualità degli accreditamenti EUR-ACE

Il CNI insieme alla Fondazione CRUI, all'ANCE, a CoPI (Conferenza dei Presidi di Ingegneria, ora CopI – Conferenza per l'Ingegneria) e, su indicazione di Confindustria, il Centro Ricerche FIAT e Finmeccanica, ha fondato, nel 2010, **QUACING**, l'Agenzia di Certificazione della Qualità e Accreditamento EUR-ACE dei corsi di studio di Ingegneria.

Scopo dell'Agenzia **QUACING** è certificare (e garantire) sia la "qualità" sia la "rilevanza" dei corsi di studio in ingegneria, a qualunque livello. L'accreditamento di un Corso di Studio in Ingegneria è il risultato di un processo volto ad attestare la sua adeguatezza come percorso di accesso alla professione ingegneristica che si ottiene mediante verifiche periodiche, sulla base di standard accettati, da parte di gruppi di valutatori indipendenti, comprendenti sia accademici che professionisti.

Quacing, è affiliata a ENQA, l'European Association for Quality Assurance in Higher Education, ed è membro di ENAEE, l'European Network for Accreditation of Engineering Education, il network delle Agenzie Europee di accreditamento EUR-ACE dei corsi di studio di Ingegneria che, nel 2012, l'ha autorizzata a rilasciare l'accreditamento con il proprio marchio.

Il sistema di accreditamento EUR-ACE è basato su un insieme di standard che identificano i programmi di insegnamento ingegneristico di alta qualità (sia in Europa che in ambito extraeuropeo), e abbraccia tutti i profili e tutte le discipline dell'ingegneria, riconosciute a livello internazionale.

Il suo attestato permette:

- all'università il riconoscimento della qualità del proprio percorso di laurea;
- al laureato l'acquisizione del titolo Eur-ing spendibile nei paesi Ue, visto che i corsi accreditati sono inseriti automaticamente nel Feani Index (Federazione europea delle associazioni nazionali ingegneri);
- alle imprese, infine, la sicurezza di avvalersi di professionisti dotati di competenza qualificata e certificata.

In Italia hanno chiesto l'accreditamento EUR-ACE una quarantina di corsi di studio in ingegneria. Tra questi *Quacing* ne ha certificati 30 (14 di primo ciclo, di tutte



le tre classi di laurea, e 16 di laurea magistrale) afferenti al Politecnico di Milano, al Politecnico di Torino, e all'Università di Salerno. Altri sette, afferenti all'Università di Roma La Sapienza e all'Università di Firenze, sono in corso di accreditamento.

Proprio in questi giorni *Quacing* sta apportando modifiche allo Statuto, limitando la qualifica di soci 'fondatori' ai soli Copl e CNI; ciò al fine di ridurre il carattere accademico che finora ha caratterizzato l'Agenzia, mettendola sullo stesso piano delle altre agenzie europee, costituite in genere dall'organizzazione professionale degli ingegneri con, come interlocutore accademico, solo quello di riferimento dell'ingegneria.

L'accreditamento di questi corsi, in Europa, avviene infatti secondo il modello EUR-ACE, approvato dalla Commissione UE. E questo anche in quei Paesi ove esiste un Agenzia pubblica di accreditamento come l'ANVUR: basti citare la CTI - Commission des Titres d'Ingénieur, in Francia o l'Instituto de Ingeniería de España in Spagna, appunto, dove opera l'ANECA, omologo dell'Anvur.

Proprio per queste ragioni con ANVUR è stato avviato un percorso che dovrebbe portare ad una specifica Convenzione per il riconoscimento delle certificazioni della qualità degli accreditamenti EUR-ACE, rilasciati dall'Agenzia *QUACING*, ai fini dell'accreditamento AVA, attuato dall'ANVUR. La stipula non è ancora avvenuta, perché l'ANVUR era in fase di rinnovo del Consiglio Direttivo. Ora che questo si è insediato, sarebbe opportuno sbloccare la situazione che sta frenando lo sviluppo dell'accreditamento dei corsi di laurea di ingegneria italiani, con ricadute negative sulla riconoscibilità dei nostri titoli a livello internazionale.